

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere, pervenuta in data 24.09.2020, in ordine alla compatibilità della professione forense con "la carica di amministratore di una società, composta da me e i miei fratelli che gestisce affitti immobiliari ed ha nell'oggetto sociale anche attività edilizia".

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

- sotto il profilo deontologico, il tema della incompatibilità è disciplinato dall'art. 6 del C.D.F. che vieta all'avvocato di esercitare le attività tassativamente indicate nell'art. 18 della Legge professionale e, comunque, quelle in contrasto con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense;
- l'elencazione contenuta nell'ultima citata norma va considerata in senso tassativo, cosicché quanto la legge non vieta espressamente può considerarsi compatibile con l'esercizio della professione forense;
- in riferimento a quanto dedotto dall'istante, la professione forense è incompatibile con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone avente quali finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la carica di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, con poteri individuali di gestione;
- l'incompatibilità è tuttavia esclusa se l'oggetto dell'attività è limitato all'amministrazione di beni personali o familiari;
- ove pertanto l'attività sociale esuli dalla mera amministrazione dei beni, comportando in capo all'amministratore responsabilità e rischio d'impresa, non troverà applicazione la predetta esenzione.

Ciò considerato,

ritiene

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta al quesito formulato.

Parole/frasi chiave: art. **6 CDF**; art. **18 L.p.** - amministratore  
società - poteri gestori - incompatibilità - sussiste